



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 24/09/2020

### FATTO

Nel ricorso, la cliente afferma di aver stipulato in data 28/07/2015 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 30/09/2019 in corrispondenza della rata n. 49/120 (pari a Euro 250,00 ciascuna).

La cliente ha presentato, infruttuosamente, reclamo in data 24/10/2019, chiedendo la somma complessiva di Euro 1.061,60, con rimborso calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* sui costi del contratto (spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione, commissioni di intermediazione).

La cliente ha quindi ricorso richiedendo la somma di cui sopra oltre gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- la non retrocedibilità delle commissioni di intermediazione versate deriva, in linea con pronunce del Collegio di Roma e di quello di Napoli, dal riscontro probatorio sul pagamento effettuato all'intermediario del credito;
- le commissioni di attivazione e quelle di istruttoria non sono soggette a rimborso in quanto *upfront*;
- In ordine alle commissioni di gestione, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 47,78. Con riguardo alla metodologia di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

calcolo utilizzata la stessa risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39).

A seguito del reclamo l'intermediario offriva alla cliente la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 18,58 ma tale offerta non veniva presa in considerazione.

L'intermediario chiede:

- - in via principale di rigettare il ricorso;
- - in via subordinata, di limitare il rimborso a quanto offerto (€ 18,58);
- - in via di ulteriore subordinata, di tenere comunque conto di quanto già rimborsato.

### DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*; inoltre *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi"*.

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, la maggior parte dei costi accessori di cui si chiede la restituzione sono da considerarsi *up front*; mentre le

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

commissioni di gestione, di natura *recurring*, sono da rimborsare secondo il criterio della curva degli interessi previsto ed approvato a livello contrattuale

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.954,85	Tasso di interesse annuale	4,65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/10/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,36%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	37,36%	168,12		168,12
Commissioni di attivazione				405,00	Upfront	37,36%	151,31		151,31
Commissioni di gestione				120,00	Criterio contrattuale	***	47,78	47,78	0,00
Commissioni di intermediazione				900,00	Upfront	37,36%	336,24		336,24
<b>Totale</b>									<b>655,67</b>

L'importo, come sopra calcolato, non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci.

Gli interessi legali, per orientamento costante, vengono riconosciuti dal reclamo al saldo.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 655,67 oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA